

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25

Del 28.06.2018.

OGGETTO: Esame eventuali situazioni di incompatibilità dei Consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 24.6.1986 n. 31 con eventuale avviso della procedura disciplinata dal successivo art. 14. -.

Duemiladiciotto il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 21.00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6/03/1986, n. 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 16.06.2018 prot. n. 5491, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale;

N.	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA	PAOLO	PRESIDENTE	X	
02	PISCITELLO	ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
03	SCATTAREGGIA	GIOVANNA	CONSIGLIERE	X	
04	SCIRA	MARIANNA	CONSIGLIERE	X	
05	MASTRANDREA	FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
06	SERRUTO	PASQUALE	CONSIGLIERE	X	
07	SAMMATARO	DOMENICO	CONSIGLIERE		X
08	MATASSA	VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
09	TITA	TINDARA	CONSIGLIERE	X	
10	VITALE	ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
11	DIMAGGIO	CHIARA	CONSIGLIERE	X	
12	MICELI	ANTONIO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 12 - In carica n. 12 - Presenti n. 11 Assenti n. 01

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza provvisoria il Sig. Barbera Paolo nella sua qualità di Consigliere anziano.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti: il Sindaco Miceli, il Vice Sindaco Tudisca.

Vengono designati scrutatori: Scira, Serruto, Dimaggio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura della proposta di deliberazione. Comunica che i casi di incompatibilità sono disciplinati dagli art. 10 e 11 della L.R. n. 31/86 e che la verifica viene fatta per ogni consigliere comunale. Invita, pertanto, il Segretario Comunale a dare lettura dei citati articoli.

Il Segretario dà lettura degli art. 10 e 11 della L.R. n. 31/1986.

Ultimata la lettura degli articoli, il PRESIDENTE procede a fare l'appello nominale degli eletti invitando i consiglieri a rilevare l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità.

Ciascun consigliere interessato dichiara l'astensione dalla votazione.

Alcuna eccezione viene sollevata nei confronti di ciascun consigliere chiamato.

Messa ai voti l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ciascun consigliere comunale, si ottiene il seguente risultato:

GENERALITÀ DEI CONSIGLIERI	VOTAZIONE PER CONVALIDA
1) BARBERA PAOLO	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere BARBERA)
2) PISCITELLO ROSARIA	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere PISCITELLO)
3) SCATTAREGGIA GIOVANNA	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere SCATTAREGGIA)
4) SCIRA MARIANNA	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere SCIRA)
5) MASTRANDREA FRANCESCO	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere MASTRANDREA)
6) SERRUTO PASQUALE	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere SERRUTO)
7) SAMMATARO DOMENICO	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere SAMMATARO)
8) MATASSA VINCENZO	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere MATASSA)
9) TITA TINDARA	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere TITA)
10) VITALE ROSARIA	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere VITALE)
11) DIMAGGIO CHIARA	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere DIMAGGIO)
12) MICELI ANTONIO	Favorevoli n. 10 – Astenuto n. 01 (consigliere MICELI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Constatato che non è stata rilevata alcuna situazione di incompatibilità nei confronti dei n. 11 neo consiglieri presenti e in carica;

Visto l'esito delle eseguite votazioni espresse, per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

L'insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli art. 10 e seguenti della L.R. n. 31/1986, nei confronti dei n. 11 consiglieri proclamati eletti e, quindi, di non avviare la procedura di cui all'art. 14 della sopra citata Legge Regionale.

Sicilia

L.R. 24-6-1986 n. 31

Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 25 giugno 1986, n. 34.

(giurisprudenza)

Art. 10

Incompatibilità ⁽²¹⁾.

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente ⁽²²⁾.

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere e, in ogni caso, la commissione del Comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere la commissione del

capoluogo di Provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato ⁽²³⁾. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità ⁽²⁴⁾. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ⁽²⁵⁾.

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(22) Punto così sostituito dall'*art. 21, comma 4, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della Provincia o del Comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.».

(23) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.*

(24) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.*

(25) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.*

Art. 11

Incompatibilità fra consigliere provinciale comunale e di quartiere ⁽²⁶⁾.

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro Comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere di un Comune.

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

§ 11. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale
(Art. 47 del T.U. reg. n. 3/1960 e art. 2 comma 6, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35)

In conformità dei risultati accertati, il Presidente dell'Adunanza, alle ore 11.30 del 13.06.2018, tenendo presente il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista (si veda i §§ 7 e 8) nonché la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista (vedasi il § 9), proclama eletti consiglieri del Comune di TUSA, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, a termini dell'art. 55 del T.U. reg. n. 3/1960:

per la lista N. 1 avente il contrassegno QUEANTA PER TUSA

delegata al candidato proclamato eletto Sindaco, alla quale spettano seggi N. 8
Sigg. BARBERA PAOLO, PISCITANO ROSARIA,
CONTAREGGIA GIOVANNA, SCIALI MARIANNA,
MASTRANDREA FRANCESCO, SERRELLI
PASQUALE, SANTATARO DOMENICO,
MATASSA VINCENZO ~

per la lista N. 2 avente il contrassegno UNITI PER TUSA

delegata al candidato proclamato eletto Sindaco, alla quale spettano seggi N. 4
Sigg. TITA TINDARA (ex L.R. 11.08.2016 n. 17),
VITALE ROSARIA, DI MAGGIO CHIARA,
MICELI ANTONIO.

per la lista N. avente il contrassegno

delegata al candidato proclamato eletto Sindaco, alla quale spettano seggi N.

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18-06-2018

Proponente: Presidente del Consiglio Comunale uscente

OGGETTO: Esame eventuali situazioni di incompatibilità dei consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 24.6.1986 n. 31 con eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14.

Premesso che, esaurite le operazioni di convalida e di surroga dei Consiglieri comunali, il Consiglio Comunale prende in esame le ipotesi di incompatibilità, disciplinate dagli articoli 10 e 11 della L.R. 24/6/1986, n° 31, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, come disciplinata dal successivo art. 14 della medesima legge;

Ritenuto procedere alla lettura degli artt. 10 e 11 della L. R. 24/6/1986 n. 31, che si allegano in copia;


Dato atto che in base all'art.12, comma 4, della L.R. 26/08/1992, n.7 e s.m.i. la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale e, pertanto, la nomina ad Assessore di un Consigliere comunale non determina alcuna causa di incompatibilità;

Visto l'art. 1 della L.R. 26.6.2015 n. 11 e in particolare il comma 3 il quale stabilisce che in presenza di numero dispari di assessori, *la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore;*

PROPONE

Di procedere con l'esame di eventuali situazioni di incompatibilità, in cui possono trovarsi i Consiglieri comunali, ai sensi degli articoli 10 e segg. della L.R. 24/6/1986 n° 31 e l'eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14 della medesima legge.

Il Presidente del Consiglio comunale uscente
Geom. Giuseppe Scira



PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 18-06-2018

OGGETTO: Esame eventuali situazioni di incompatibilità dei Consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 24.6.1986 n. 31 con eventuale avviso della procedura disciplinata dal successivo art. 14.

La sottoscritta Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa /Contabile, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 18/06/2018

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: _____.

Data, 18/06/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Barbera


Il Consigliere Anziano
F.to Piscitello R.

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 3 LUG. 2018

Dalla Residenza Comunale, li 3 LUG. 2018



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
